

INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO 27 MAGGIO 2009

"Accordo Territoriale di II livello dei settori Commercio e Turismo per la gestione degli effetti della crisi nella provincia di Belluno"

In data 6 giugno 2014, presso la sede di Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Belluno, in Belluno, Piazza dei Martiri, 16

Si sono incontrate

Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Belluno rappresentata dal Vice Presidente Sandro Lavanda, assistito dal Direttore Luca Dal Poz e da Tiziano Lazzaretti

L'Associazione Albergatori di Cortina, rappresentata da Andrea Ruatti

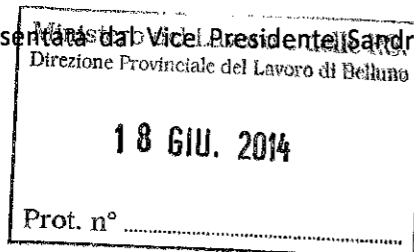
e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Provinciali della Filcams CGIL Sig.ra Fulvia Diana Bortoluzzi, della Fisascat CISL Sig. Stefano Calvi e della Uiltucs UIL Sig. Renato Candeago

alla presenza dell'Ente Bilaterale del Commercio e Turismo della provincia di Belluno, di seguito Ebicomtur, rappresentata dal Presidente Franco Debortoli

Le parti preso atto che:

1. rientra tra gli scopi e finalità previsti dalla Bilateralità l'avvio di forme di sostegno al reddito per lavoratori e aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario Distribuzione Servizi e il CCNL Turismo, i contratti e accordi integrativi provinciali;
2. Ebicomtur ha attivato da anni interventi di sostegno al reddito, applicando quanto previsto dall'art. 19 della legge 02/2009 con particolare riferimento alle sospensioni;
3. la l. 92/2012 ha abrogato parzialmente l'art. 19 della legge 02/2009 prevedendo in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 l'indennità ASPI per lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in stato di disoccupazione e che possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione;
4. la durata del trattamento prevede un limite massimo per lavoratore di 90 giornate da computare nel biennio mobile, che viene calcolato a partire dall'entrata in vigore delle relative disposizioni della normativa di riferimento (1° gennaio 2013);
5. sulla scorta di queste disposizioni Ebicomtur, attraverso il proprio consiglio direttivo, ha deliberato in data 31 marzo 2014 lo stanziamento a bilancio per attivare quanto previsto dalla l. 92/2012 art. 3 comma 17 per l'anno 2013;
6. le parti sociali hanno stipulato per la provincia di Belluno per le aziende che applicano il ccnl del terziario distribuzione e servizi e il ccnl del turismo in data 27 maggio 2009 apposito accordo a livello territoriale per la gestione delle crisi aziendali e gli interventi di integrazione al reddito dei lavoratori per l'accesso alle sospensioni;
7. la circolare INPS n. 36 del 14 marzo 2013 chiarisce la possibilità per gli enti bilaterali che già avevano attivato le sospensioni ai sensi della legge 02/2009 di poterle attivare, stabilendo in particolare che "nelle more della predisposizione di un nuovo testo di convenzione da far sottoscrivere agli enti bilaterali che intendono intervenire nell'erogazione di tale prestazione,



PIU (DPR n.445/2000 e s.m.e.i.) 12:20 E-1
INPS.1000.18/06/2014.0046827

permette comunque agli enti già censiti e presenti nella procedura di gestione di operare a decorrere dal 1° gennaio 2013”;

8. l'Accordo Regionale del 28 dicembre 2012 per le linee guida per la cig in deroga all'art. 5 contempla la previsione di interventi di sostegno al reddito da parte dei sistemi bilaterali;
9. è intenzione delle parti integrare il contenuto dell'accordo stipulato in data 27 maggio 2009 in materia di interventi a sostegno de reddito al fine di meglio specificare le procedure di accesso alla sospensione
10. Ebicomtur ha provveduto a sottoscrivere in data 30 gennaio 2014 la convenzione INPS-Enti Bilaterali – anno 2014

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue

Condizione di accesso

il ricorso alla sospensione con l'utilizzo dell'ASpl in deroga è previsto per i dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla L. 92/2012 le cui aziende applichino integralmente i vigenti CCNL del Terziario o del Turismo e, laddove esistente, la contrattazione di secondo livello e siano aderenti ad Ebicomtur con la regolarità contributiva e nelle modalità previste dall'accordo del 27 maggio 2009 sopra citato, di cui il presente costituisce integrazione. L'accesso alla procedura di sospensione, è consentito nel caso in cui l'azienda abbia esaurito il periodo massimo di CIG in Deroga concedibile e previsto dalle linee guida.2013 della Regione Veneto o nel caso in cui vi sia comunicazione da parte della Regione stessa in ordine all'esaurimento dei fondi;

Procedibilità

Condizione di procedibilità per l'ASpl per lavoratori sospesi è l'avvenuta consultazione sindacale prevista dall'accordo della provincia di Belluno del 27 maggio 2009 sopra citato.

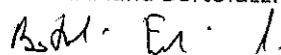
Il finanziamento dell'indennità di disoccupazione ASpl per lavoratori sospesi avverrà entro i limiti massimi stabiliti nell'apposita voce di bilancio prevista da Ebicomtur di cui al punto 5 delle premesse e comunque a condizione che vi siano le coperture previste e quantificate dalla l. 92/2012 art. 3 comma 17.

Letto confermato e sottoscritto

Sandro Lavanda



Fulvia Diana Bortoluzzi



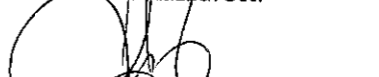
Luca Dal Poz



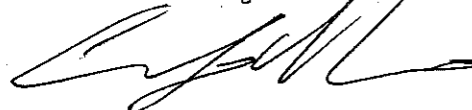
Stefano Calvi



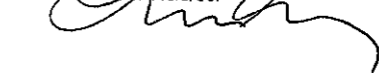
Tiziano Lazzaretti



Renato Candeaogo



Andrea Ruatti



Franco Debortoli

